

Commercialisti Associati

Beltrami – Pellegrini – Cimarolli – Veronesi – Zorzi - Basile

25124 Brescia
5, Via Aldo Moro
Tel. 030 2208600
Fax. 030 2208534
Studiobrescia@commass.net

38100 Trento
5, Via S. Vigilio
Tel. 0461 236195
Fax. 0461 234917
Studiotrento@commass.net

38080 Darzo
1, Zona Artigianale
Tel. 0465 685241
Fax. 0465 685470
Studiodarzo@commass.net

20144 Milano
11, Corso Vercelli
Tel. 02 4694545
Fax. 02 48009919
Studiomilano@commass.net

SPAZIO AZIENDE “AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE”

“Spazio aziende” è destinato alla clientela dello e contiene, con un linguaggio semplice, una sintesi delle ultime novità, un commento relativo ad argomenti di utilità generale e lo scadenziario degli adempimenti del mese.

In allegato si riporta “Spazio aziende” n. 02 del mese di febbraio 2007.

SPAZIO AZIENDE – Febbraio 2007

LE ULTIME NOVITÀ

<p>I minimali INPS per l'anno 2007</p> <p>Circolare INPS n. 34 del 6 febbraio 2007</p>	<p>Con la circolare in esame l'INPS fornisce i minimali di retribuzione dell'anno 2007 per la generalità dei lavoratori.</p> <p>Vengono inoltre forniti i valori di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • retribuzioni convenzionali in genere; • quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1 per cento; • massimale annuo della base contributiva e pensionabile; • importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.
<p>Codici tributo per il versamento dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF</p> <p>Risoluzione n. 20 del 6 febbraio 2007</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'istituzione di nuovi codici tributo per i versamenti, mediante Modello F24, di somme dovute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3816 - "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo"; • 3818 - "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730. Saldo"; • 3860 - "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto"; • 3862 - "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730. Acconto" <p>In sede di compilazione del Modello F24, i suddetti codici tributo dovranno essere esposti esclusivamente nella sezione "ICI ed altri tributi locali" indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella colonna "Codice ente/codice comune", il codice territoriale; • nel campo "Anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA".

COMMENTI

IL DECRETO MINISTERIALE SUL FONDO DI TESORERIA INPS

La Legge Finanziaria 2007 prevede, in materia di riforma della previdenza complementare, l'emanazione di due decreti ministeriali per fornire le modalità attuative delle novità intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2007. Più precisamente:

- il **comma 757** prevede l'emanazione di un decreto ministeriale (il cosiddetto "Fondo Tesoreria") relativamente al finanziamento del fondo TFR gestito dall'INPS (comma 755). Tale fondo raccoglie i TFR di quei lavoratori che, dipendenti da aziende con almeno 50 addetti, optano per il mantenimento di tale somma presso il datore di lavoro;
- il **comma 765** prevede invece l'emanazione di un decreto ministeriale (il cosiddetto "Fondo residuale INPS") in materia di modalità di scelta da parte dei lavoratori, conseguenti obblighi di versamento in capo al datore di lavoro e fondo di previdenza complementare gestito dall'INPS.

Ora tali decreti attuativi hanno trovato pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007: di seguito si illustrano le novità introdotte dal decreto sul **Fondo di Tesoreria dell'INPS**.

Il Fondo di Tesoreria è finanziato da un **contributo**, pari alla quota di TFR maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo le normali regole previste dall'articolo 2120 del Codice Civile che non sia stata espressamente destinata alla previdenza complementare. Da tale contributo deve essere detratto anche lo **0,50 per cento IVS**, previsto dall'articolo 3 della Legge n. 297/1982, che i datori di lavoro sono soliti recuperare in sede di accantonamento della quota annua al fondo TFR.

Il versamento viene effettuato **mensilmente** dal datore di lavoro con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

Sono tenuti a tale versamento i datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze **almeno 50 addetti**. Ai fini di tale limite deve farsi riferimento:

- per le aziende **già in essere al 31 dicembre 2006**, ad una media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006;
- per le aziende che iniziano l'attività **dopo il 31 dicembre 2006**, ad una media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.

Ai fini della determinazione del limite dei 50 addetti vanno computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato (con esclusione pertanto di co.co.co, lavoratori a progetto, ecc...), a prescindere dalla tipologia del rapporto e dall'orario di lavoro. Come precisato nel comma 7:

- vanno inclusi anche i lavoratori non destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2120 del Codice Civile;
- i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale devono essere computati secondo le consuete modalità previste dal D.Lgs n. 61/2000, quindi in proporzione rispetto ai lavoratori a tempo pieno;
- risultano computabili anche coloro che non sono destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2120 del Codice Civile;
- i lavoratori assenti sono esclusi dal computo esclusivamente nel caso in cui, in loro sostituzione, sia stato assunto un altro lavoratore.

Mentre dunque risultano computabili ai fini del requisito numerico sopra descritto (più o meno di 50 addetti), per i seguenti lavoratori **non sussiste l'obbligo del versamento** del contributo al fondo TFR gestito dall'INPS:

- lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a 3 mesi;
- lavoratori a domicilio;
- impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo, per i quali il TFR viene mensilmente versato all'ENPAIA;

- lavoratori per i quali i contratti collettivi prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR, come avviene per gli operai a tempo determinato del settore agricolo;
- lavoratori per i quali è previsto l'accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi, come, ad esempio, nel settore edile dove alcune Casse edili gestiscono anche l'accantonamento delle quote di TFR.

L'obbligo sussistente in capo al datore di lavoro di **anticipare** le quote di competenza del fondo TFR dell'INPS è sancita dal comma 2, articolo 2 del decreto in esame. Il datore di lavoro procederà poi a recuperare tale anticipo sui versamenti dovuti dallo stesso all'Istituto previdenziale. Il decreto prevede esplicitamente che il recupero va effettuato prioritariamente sui contributi dovuti al fondo TFR, riferiti al mese di erogazione della prestazione. In caso di incapienza di tale contributo, il datore di lavoro potrà "ridurre" l'ammontare degli altri contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali. In merito a ciò il comma 3 prevede che gli enti previdenziali interessati sono tenuti a comunicare al Fondo le informazioni necessarie ad ottemperare a tali obblighi.

L'importo di competenza del fondo TFR dell'INPS anticipato dal datore di lavoro non può comunque mai eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al fondo stesso e agli enti previdenziali della denuncia mensile contributiva. Qualora si verifichi tale ipotesi il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al fondo INPS tale incapienza e il fondo è tenuto a provvedere, entro 30 giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del fondo stesso.

L'importo delle **anticipazioni** richieste ai sensi dell'articolo 2120 del Codice Civile va considerato sull'intero valore maturato dal lavoratore e viene erogato dal datore di lavoro nei limiti della capienza dell'importo maturato in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006. Qualora l'importo dell'anticipazione non trovi capienza su quanto maturato presso il datore di lavoro, la differenza è erogata secondo le disposizioni in precedenza indicate.

TEMPI E MODALITÀ PER IL VERSAMENTO AL FONDO TESORERIA DELL'INPS

L'articolo 3 disciplina i tempi e le modalità per il versamento al fondo TFR dell'INPS. Il comma 3, articolo 1 del decreto prevede una distinzione tra i dipendenti che:

- hanno un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006;
- instaurano un rapporto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 2006.

Rapporti di lavoro in essere al 31 dicembre 2006

Per i lavoratori che, nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2007, con modalità tacite ovvero esplicite, conferiscono l'intero TFR alla previdenza complementare, il datore di lavoro non è tenuto ad alcun versamento al fondo TFR gestito dall'INPS.

Per i lavoratori invece che, nello stesso periodo, esprimono la volontà di mantenere il TFR, in tutto o in parte, il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo al fondo TFR gestito dall'INPS a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del Modello Tfr 1. L'importo del versamento è pari alla quota di TFR maturata dal 1° gennaio 2007 maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell'effettivo versamento.

Rapporto di lavoro iniziati in data successiva al 31 dicembre 2006

Per i lavoratori che non abbiano già effettuato la scelta sulla destinazione del proprio TFR in relazione a precedenti rapporti di lavoro ed, entro 6 mesi dall'assunzione, conferiscano, con modalità tacite ovvero esplicite, il TFR alla previdenza complementare, il datore di lavoro è tenuto al versamento al Fondo Tesoreria fino al momento di conferimento del TFR alla previdenza complementare.

Per i lavoratori invece che, nello stesso periodo, esprimono la volontà di mantenere il TFR, in tutto o in parte, il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo al Fondo Tesoreria a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del Modello Tfr 2. L'importo del versamento è pari alla quota di TFR maturata dalla data di assunzione maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell'effettivo versamento.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2007**VENERDÌ 16****Ritenute IRPEF, contributi INPS ed ENPALS**

ultimo giorno utile per effettuare il versamento, tramite Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”:

- ù delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel mese di **gennaio 2007**;
- ù dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2007**;
- ù dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga **gennaio 2007**.

Contributi INPGI mensili

ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2007**.

Versamento a mezzo dichiarazione, Modello F24 “Accise”.

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR

ultimo giorno utile per effettuare il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'**anno 2006**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Autoliquidazione INAIL

ultimo giorno utile per effettuare il versamento all'INAIL dei premi dovuti a titolo di **regolazione 2006 e rata anticipata 2007**, ovvero della prima rata per coloro che si avvalgono della possibilità di pagare in maniera dilazionata.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

LUNEDÌ 26**Denuncia ENPALS mensile**

ultimo giorno per la presentazione della denuncia relativa alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dello spettacolo nel mese di **gennaio 2007**. *Presentazione all'ENPALS a mezzo mod. 031/R.*

MERCOLEDÌ 28**Invio telematico Modello DM10/2 e Flusso retributivo Emens**

ultimo giorno utile per inviare telematicamente:

- ù la denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS relativi al mese di **gennaio 2007**;
- ù la denuncia mensile Emens dei dati retributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata relativa ai compensi corrisposti nel mese di **gennaio 2007**.

Contributi FASI

ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre **gennaio - marzo 2007**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2007

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. n